

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 732}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGGIONI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOFFARDI INES,
SISTO, BOTTA, FIORET, COCCO MARIA, LUCCHESI,
STELLA, ARNAUD, FUSARO, CICCARDINI**

Presentata il 9 agosto 1972

Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle Forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1970, n. 57, prevede, all'articolo 1, che i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali, assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888. Lo stesso articolo prevede che gli elementi ritenuti idonei dalla commissione di avanzamento, di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale, con il diritto alla ricostruzione di carriera a norma dell'articolo 6 della già citata legge n. 888 e degli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968 n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e

limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

In relazione al citato articolo 1 della legge 14 febbraio 1970, n. 57, ed allo scopo di riparare ad uno stato di evidente sperequazione, i proponenti ritengono equo e giusto estendere i benefici di cui sopra anche ai combattenti della guerra 1940-45, in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che hanno già ricoperto il grado di sottufficiale delle forze armate.

Per queste ragioni di obiettività che hanno anche un valore umano e sociale, i proponenti sperano che la presente proposta di legge possa incontrare da parte del Parlamento piena e tempestiva adesione e conseguente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutti i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualsiasi data sia avvenuto il loro incorporamento, combattenti della guerra 1940-1945, provenienti dai sottufficiali delle forze armate, possono, a domanda, chiedere la reintegrazione di carriera, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1967, n. 888, e di quelle contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Sulla idoneità a conseguire il grado decide il Ministero dell'interno previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.